



COMUNE DI FORTE DEI MARMÌ

Provincia di Lucca

2° - SETTORE TECNICO

DETERMINAZIONE n. 1519 Del 16/11/2023

OGGETTO:ANNULLAMENTO IN AUTOTUTELA DELLA DETERMINAZIONE N. 1264 DEL 7/11/2022 E DELLA DETERMINAZIONE N. 419 DEL 5/04/2023 RIGUARDANTI AVVISO PUBBLICO PER MANIFESTAZIONE D'INTERESSE PER L'ISTALLAZIONE DI INFRASTRUTTURE DI RICARICA AD ALTA POTENZA PER VEICOLI ELETTRICI

IL DIRIGENTE

Vista la delibera del Consiglio Comunale n.10 del 01.03.2023, immediatamente esecutiva, con la quale è stato approvato il Bilancio Pluriennale 2023/2025.

Vista la delibera della Giunta Comunale n. 81 del 17.03.2023, immediatamente esecutiva, con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione Finanziaria 2023/2025.

Premesso che

- in data 7/11/2022 con Determina Dirigenziale n. 1264 è stato approvato avviso pubblico per manifestazione d'interesse per l'istallazione su suolo pubblico di colonnine per la ricarica di veicolo elettrici "ultraveloce", mirata ad implementare ulteriormente la rete di ricarica già esistente.

- a seguito della pubblicazione del suddetto avviso, sono pervenute n.4 proposte;

- che le suddette proposte sono state valutate dalla Giunta Comunale in data 25/01/2023, esprimendosi a favore della proposta n.1 (pervenuta in data 17/11/2022 con Protocollo n. 0043338 Ewiva s.r.l.);

Vista la Determina di aggiudicazione a favore della società EWIVA s.r.l., n. 419 del 5/04/2023;

Preso atto del ricorso presentato dalla Manfredi s.r.l., società partecipante alla manifestazione d'interesse suddetta, a seguito del quale il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana (Sezione Terza) ha accolto l'istanza cautelare di sospensione del provvedimento impugnato, fissando udienza pubblica il 13 Dicembre 2023;

Visto l' art. 21-nonies. (Annullamento d'ufficio) della Legge 7 agosto 1990, n. 241 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi", che dispone:

1. Il provvedimento amministrativo illegittimo ai sensi dell'articolo 21-octies, esclusi i casi di cui al medesimo articolo 21-octies, comma 2, può essere annullato d'ufficio, sussistendone le ragioni di interesse pubblico, entro un termine ragionevole, comunque non superiore a diciotto mesi dal momento dell'adozione dei provvedimenti di autorizzazione o di attribuzione di vantaggi economici, inclusi i casi in cui il provvedimento si sia formato ai sensi dell'articolo 20, e tenendo conto degli interessi dei destinatari e dei controinteressati, dall'organo che lo ha emanato, ovvero da altro organo previsto dalla

legge. Rimangono ferme le responsabilità connesse all'adozione e al mancato annullamento del provvedimento illegittimo.

Considerato che il TAR Toscana, in sede di sospensiva, ha evidenziato una non corretta applicazione dei principi di trasparenza di cui all'art. art. 57, c. 8, del DL 76/2020 convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, L. 11 settembre 2020, n. 120 nella procedura de qua e pertanto, rilevando - seppur ad un primo sommario esame della vertenza - la fondatezza del ricorso promosso da un operatore partecipante non affidatario, ha condannato il Comune a rifondergli le spese di lite relative alla fase della sospensiva;

Ritenuto, pertanto, alla luce della decisione del Tar che sussistano ragioni di interesse pubblico tali da giustificare l'annullamento degli atti della procedura, soprattutto, al fine di evitare una pesante condanna dell'Ente alle spese di lite, provvedendo, nel caso in cui sussista sempre l'interesse dell'Amministrazione ad installare una o più infrastrutture di ricarica ad alta potenza per veicoli elettrici su suolo pubblico, ad esperire una nuova procedura secondo le regole e i dettati di trasparenza e rispetto delle regole competitive previsti dall'art. 57, comma 8, DL 76/2020 convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, L. 11 settembre 2020, n. 120;

Considerato opportuno e prudentiale l'annullamento in autotutela della procedura di cui alla Determinazione n. 1264/22 e successiva Determinazione n.419/22;

Ritenuto di procedere, ai sensi dell'art. 21 nonies della L. 241/90, all'annullamento in autotutela della avviso pubblico per manifestazione d'interesse per l'istallazione su suolo pubblico di colonnine per la ricarica di veicolo elettrici "ultraveloce", di cui alla Determinazione n. 1264/22 e Determinazione n.419/23 oltre a tutti i documenti e gli atti all'uopo adottati e pubblicati;

Accertata la competenza a procedere ex artt. 107 del D.lgs. 267/2000;

Visti:

- lo Statuto Comunale approvato con Deliberazione C.C. n. 18 del 27/03/2000 e modificato con delibera di Consiglio Comunale n. 47 del 30/09/2019;
- il vigente Regolamento di Contabilità;
- l'art. 183 del D.Lgs. 267/2000;

DETERMINA

- 1) di procedere, ai sensi dell'art. 21 nonies della L. 241/90, all'annullamento in autotutela dell'avviso pubblico per manifestazione d'interesse per l'istallazione su suolo pubblico di colonnine per la ricarica di veicolo elettrici "ultraveloce", di cui alla Determinazione n. 1264/22 e tutti i documenti e gli atti all'uopo adottati e pubblicati, compresa la Determina di aggiudicazione n.419 del 5/04/2023;
- 2) di dare atto che l'annullamento interviene prima della stipula del protocollo d'intesa e non comporta alcun indennizzo per gli operatori economici;
- 3) Che i contenuti del presente provvedimento, richiamati dall'art. 37 del D.Lgs. 33/2013, vengano pubblicati sul portale dell'"Amministrazione trasparente";
- 4) Che il presente provvedimento venga pubblicato, oltre che all'albo Pretorio, sul profilo committente nella sezione dell'"Amministrazione trasparente" ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs. 50/2016, così come modificato dal D.Lgs. 56/2017 e ss.mm.ii., articolo ancora in vigore fino al 31/12/2023 in relazione alle norme transitorie di cui all'art. 225 comma 2 del D.Lgs. 36/2023.

IL DIRIGENTE
Dr. SIMONE PEDONESE

Le firme in formato digitale sono state apposte sull'originale del presente atto ai sensi dell'art. 24 del D.lgs. 07/03/2005 n° 82 e s.m.i. (C.A.D.). La presente determinazione è conservata in originale negli archivi informatici del Comune di Forte dei Marmi, ai sensi dell'art. 22 del D.lgs n° 82/2005